



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 29-08-2023

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 TUEL PER IL CONTRASTO DI ATTI E COMPORTAMENTI LESIVI DELL'IGIENE, DECORO E SICUREZZA PUBBLICA.

Premesso che un'adeguata conservazione e il miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, costituisce una responsabilità primaria di tutta la collettività e assicura i necessari livelli qualitativi di fruibilità dello stesso da parte dei cittadini;

Considerato che su tutto il territorio comunale è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Rilevato che nel territorio comunale e nelle zone extraurbane vengono conferiti ed abbandonati impropriamente rifiuti dando luogo a situazioni di estremo degrado che determinano un peggioramento della qualità urbana oltre che il pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Considerato che dalla giornata del 15 agosto u.s., si sono verificati fatti e comportamenti da parte di cittadini e turisti che hanno messo in serio pericolo la salute e la sicurezza pubblica, come anche registrato dalla stampa locale e nazionale;

Dato atto che, inoltre, il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti comporta come diretta conseguenza la creazione di situazioni lesive per il pubblico decoro e rappresenta pericolo per la salute pubblica, l'igiene pubblica e il benessere della collettività;

Rilevato che tali situazioni di serio degrado impongono, in via d'urgenza, l'adozione di norme di salvaguardia per la conservazione del patrimonio pubblico e privato e di regole che assicurino una serena fruizione delle aree urbane, con speciale attenzione alle esigenze delle categorie a maggior rischio come gli anziani ed i bambini, nei prossimi giorni e fino a fine agosto;

Considerato che sussistono i requisiti di fatto e di diritto per intervenire con lo strumento dell'ordinanza sindacale così come previsto dal combinato disposto dall'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Che il Sindaco può intervenire sia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale che per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione perché vengono lese le regole sociali per una ordinata, civile e serena convivenza e che pertanto devono trovare disciplina nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza urbana;

Visto altresì l'art. 191 del D.lgs 152/2006 che prevede che il sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto altresì l'art. 262 del D.lgs. n. 152/2006 il quale attribuisce alla competenza del Comune le funzioni di accertamento e di applicazione delle sanzioni in relazione a taluni illeciti in materia di gestione dei rifiuti quale l'abbandono di rifiuti;

Ritenuto, dunque, di dover vietare tutte quelle situazioni e/o comportamenti rilevati in ambito cittadino che per la loro diffusione incidono fortemente sulla salute, sicurezza, incolumità pubblica e decoro urbano;

Attesa la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico-sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta

differenziata;

Stabilito, per tutte le motivazioni sopra esposte, di dover procedere, all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale, poiché tale fenomeno in caso di mancato e tempestivo intervento, potrebbe assumere elementi di grave pericolosità igienico-sanitaria;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 2 che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

Vista la legge 5 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689

Visto il Codice della Strada;

Visto il Testo unico delle Leggi Sanitarie;

Visti il:

- Regolamento edilizio
- Regolamento di igiene urbana
- Regolamento di polizia urbana.
- Regolamento per la Tutela del verde pubblico e privato

Preso atto che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto;

STABILISCE

Salvo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative previste al successivo art. 16 del presente provvedimento.

Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

ORDINA

Su tutto territorio comunale, per quanto sopra espresso che si intende qui richiamato, sono vietati tutti i comportamenti che incidono direttamente o indirettamente sulle condizioni di salute, igiene, decoro degli spazi e vivibilità dei cittadini, e che ledono il bene della sicurezza urbana come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

In particolare:

Art. 1 – Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via

1. E fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l'abitazione o il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo mt. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 mt. dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti e ulteriori successivi provvedimenti in materia, in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.
4. Riguardo agli esercizi commerciali, qualora si determini una temporanea chiusura dell'esercizio, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia

sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà comunque curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.

Art. 2 – Alberature di proprietà privata

I proprietari di fondi e lotti di terreno, anche edificati, sui quali insistano alberature di proprietà privata, nelle immediate vicinanze di edifici, strade, linee elett
riche/telefoniche, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, parchi ed aree verdi ovvero potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità devono:

1. procedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a propria cura e spese, alla messa in sicurezza delle piante pericolose anche mediante abbattimento degli alberi le cui stabilità risulti manifestamente compromessa secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato comunale;
2. Monitorare costantemente lo stato delle alberature, con frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità.

Art. 3 – Azioni contro l'occupazione abusiva di stabili ed aree private dismessi

1. E fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne i fenomeni di degrado urbano l'occupazione abusiva, nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente dispositivo:

a- di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo;

b- di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili; nonché allo smaltimento dei rifiuti compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione

In caso di accertata violazione alle prescrizioni contenute nei commi precedenti, il verbale di accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi redatto dai funzionari delegati alla vigilanza del competente ufficio comunale vengono trasmessi, entro 10 giorni dall'accesso, al Servizio edilizia privata del Comune il quale intima al trasgressore di provvedere, entro un congruo termine ed in ogni caso entro 30 giorni ovvero immediatamente laddove ricorrano situazioni di particolare urgenza. In caso di inottemperanza provvede alle opere necessarie l'Ufficio edilizia privata dispone d'ufficio, con procedura d'urgenza, l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle spese al trasgressore.

Art. 4- Abbandono di pneumatici

E fatto divieto, nel territorio comunale, di abbandonare ed incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art. 5 - Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani

E fatto divieto di sversare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di materiale di scarto delle lavorazioni edili.

Art. 6 - Divieto di deposito, sosta e stazionamento di caravans, roulotte, tende e automobili.

1. E vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio

- comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada;
2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
 3. È vietato lo scarico di residui organici e della acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzati ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;
 5. Il divieto non si applica in occasione del periodo relativo alle sagre comunali, od eventi analoghi, per i giostrai e titolari di spettacoli viaggianti purché regolarmente autorizzati e limitatamente alla durata dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, rimane valido il divieto del comma 4 del presente articolo 15.
 6. Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per ragioni di carattere sociale ed umanitario ed unicamente per il tempo strettamente necessario.
 7. In caso di violazione, lo sgombero dovrà essere effettuato entro le 12 ore successive alla notifica di infrazione da parte della Polizia Locale.

Art.7- Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

1. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. sdraiarsi sul suolo pubblico, (fatta eccezione per i parchi pubblici) sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere od dormire in forma palesemente indecente o occupando abusivamente il suolo pubblico;
3. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando quest'ultima con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. È in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;
4. vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi pubblici e sedi di luoghi sanitari;
5. lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via;
6. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (*Columba livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale;
7. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate e può far

- abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna;
 8. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando
 indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni
 alla dignità dei luoghi;

Art.16 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del
 presente atto si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e
 successive modifiche ed integrazioni.

Nello specifico per la violazione di cui all'art. 13, in caso di recidiva è prevista la
 misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per la
 commissione dell'illecito ai sensi dell'art 13 e 20 della L. 689/1981.
 Modalità e forme previste dalla L. 689/1981 nel seguente modo:

Articolo violato	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento ridotta	in misura
Art. commi 1, 2	1 Mancata rimozione giornaliera - da parteda dei titolari e gestori di esercizi 2 commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali - di immondizie, rifiuti materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi	€25,00 a 500,00 più spese pulizia straordinaria	€€ 500,00	
Art. comma 3	1 Mancato posizionamento e puliziada nell'area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	€ 25,00 a 500,00	€€ 100,00	
Art. comma 4	1 Mancata pulizia da parte del proprietaria o locatario del locali momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina	€ 25,00 a 500,00 più spese per pulizia straordinaria	€€ 500,00	
Art. 2	Mancata messa in sicurezza della alberature private prospicienti confini di proprietà	€ 50,00 a 500,00	€€ 500,00	
Art. 3	Omessa custodia e manutenzione stabili e aree dismesse	da € 25,00 a 500,00	€€ 500,00	
Art. 4	Abbandono pneumatici	€ 25,00 a € 500,00	€ 500,00	
Art. 5	Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani	€ 25,00 a € 500,00	€ 500,00	
Art. 6	Divieto di deposito, sosta stazionamento di caravans e roulotte	€ 25,00 a € 500,00	€ 500,00	
Art.7	Comportamenti contrari all'igiene, decoro e al quieto vivere	al€ 25,00 a € 500,00	€ 400,00	

DISPONE

che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile a decorrere dal primo
 giorno di pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale;
che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate tutte le eventuali
 altre precedenti disposizioni con essa contrastanti, fermo restando che per tutto quanto
 concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri
 strumenti regolamentari, piani e/o ordinanze comunali si rimanda alle specifiche
 disposizioni in essi contenute;
che, la presente sostituisce l'Ordinanza sindacale RGD n. 47 del 17/08/2023.

DA' MANDATO

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Fiumicino, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni riconosciute, ai soggetti, anche esterni, appositamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, di vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza a tutte le autorità competenti.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL IL SINDACO

MARIO BACCINI